

Risarcimento del danno - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9039 del 05/05/2016

Danno da inadempimento contrattuale - Risarcimento - Debito di valore - Conseguenze - Liquidazione del maggior danno - Rivalutazione del credito fino alla data della liquidazione - Interessi legali sulla somma rivalutata - Decorrenza - Fondamento.

In materia di inadempimento contrattuale, l'obbligazione di risarcimento del danno configura un debito di valore, sicché, qualora si provveda all'integrale rivalutazione del credito relativo al maggior danno fino alla data della liquidazione, secondo gli indici di deprezzamento della moneta, gli interessi legali sulla somma rivalutata dovranno essere calcolati dalla data della liquidazione, poiché altrimenti si produrrebbe l'effetto di far conseguire al creditore più di quanto lo stesso avrebbe ottenuto in caso di tempestivo adempimento della obbligazione.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9039 del 05/05/2016